

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Via Marconi, 13 – 93012 Gela

C.F. 90009980856

**REGOLAMENTO CONSORTILE PERL'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN
ECONOMIA E IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5ottobre2010, n. 207)**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del

REDATTORI

Dott. Ing. Salvatore D'Arma

Dott. Agr. Gaetano Petralia

**Visto: Il Direttore
Dott. Vincenzo Caruso**

INDICE

PARTE PRIMA-DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 -Oggetto del regolamento
- Art.2- Principi
- Art.3- Forme di procedure in economia
- Art.4- Responsabile del Procedimento

PARTE SECONDA-ESECUZIONE DI LAVORI

- Art.5- Esecuzione lavori
- Art.6-Tipologia di lavori ineconomia
- Art.7-Pubblicità e comunicazioni
- Art.8- Lavori in amministrazione diretta
- Art.9-Lavori perc ottimo fiduciario
- Art.10- Procedura negoziata con affidamento diretto
- Art.11- Requisiti degli operatori economici
- Art.12- Scelta del contraente
- Art.13- Garanzie
- Art.14- Revisione prezzi
- Art.15- Perizia di variante e suppletiva
- Art.16- Forme di contratto
- Art.17- Piani di sicurezza
- Art.18-Lavori di urgenza
- Art.19-Lavori di somma urgenza
- Art.20-Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art.21-Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario
- Art.22-Certificato di regolare esecuzione dei lavori
- Art.23-Le commissioni di gara
- Art.24-Entrata inVigore

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze del Consorzio di Bonifica 5 Gela, disciplina il ricorso al sistema semplificativo delle procedure in economia per l'affidamento di lavori. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 125 , del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 20 agosto 2001 , n. 384 disposta dall'articolo 358, comma 1, lettera f) del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.
2. In presenza di contratti misti comprendenti lavori *e/o* servizi *e/o* forniture, si applica l'articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per l'esecuzione di lavori, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre a un notevole dispendio di tempo e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. nessuna esecuzione di lavori, può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

1. I lavori in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) **amministrazione diretta**, in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati *e/o* noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento;
 - b) **cottimo fiduciario**, in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a soggetti terzi.
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile del Procedimento)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure in economia viene nominato, di volta in volta, con apposito provvedimento del Dirigente di Area dell'Ente, e può essere individuato, relativamente ai lavori tra tutti i funzionari componenti l'Area Agraria e Tecnica (Capo Settore, Funzionario direttivo, Funzionario non direttivo). Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Procedimento, sono disciplinati dall'articolo 10 del Codice dei Contratti Pubblici e dagli articoli 272 e 273 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE SECONDA

ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 5

(Esecuzione lavori)

1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione dei lavori in economia, con riferimento all'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 173-177 e da 203-210 del regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207.
2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente regolamento, avviene sulla base degli atti di programmazione dell'Ente ed è disposto con delibera del Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Nel caso in cui l'incidenza della mano d'opera, necessaria per l'esecuzione dei lavori, sia superiore al 50%, rispettivamente all'acquisizione dei materiali e/o noli, l'intervento deve intendersi come esecuzione di lavori e, pertanto, seguirà le disposizioni normative contenute nel presente Regolamento.
4. Qualora l'incidenza della mano d'opera, necessaria per l'esecuzione dei lavori, sia inferiore al 50%, rispettivamente all'acquisizione dei materiali e/o noli, l'intervento deve intendersi come acquisizione di beni e servizi.

ARTICOLO 6

(Tipologia lavori in economia)

Sono eseguiti in economia per importi non superiori a Euro 200.000,00 (il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione alle future nuove disposizioni normative di adeguamento adottate dal legislatore) al netto degli oneri fiscali, secondo le previsioni dell'articolo 128 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 12 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207:

- a) manutenzione o riparazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 53, 121 e 122 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) manutenzione di opere e impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di fabbricati e/o impianti sia di proprietà del Consorzio, sia in uso locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
 - d) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - e) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - g) lavori di smaltimento rifiuti speciali;
 - h) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;
 - i) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.
1. Per i lavori in amministrazione diretta il limite del valore complessivo per singolo intervento non può superare la soglia di Euro 50.000,00 al netto degli oneri fiscali.
 2. I costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice Dei

Contratti Pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti più vantaggiosa.

ARTICOLO 7

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia per l'esecuzione di lavori non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 124, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ma, comunque, dovranno garantire i principi di massima trasparenza temperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici.
2. Ogni acquisizione è, inoltre, soggetta a tutte le normative vigenti in tema di tracciabilità, di registrazione, comunicazione, controllo e apertura CIG presso l'AVCP. Tali adempimenti devono essere effettuati dal Responsabile del Procedimento, all'uopo nominato.
3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo 331, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 8

(Lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue l'intervento con il personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e/o servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 9

(Lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori per cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei Contratti Pubblici. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso.
2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a) denominazione dei lavori, le caratteristiche tecniche, i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo complessivo per i lavori a corpo con l'indicazione distinta degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - b) requisiti di ordine generale e speciale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che occorrono possedere per partecipare alla gara;
 - c) criterio di aggiudicazione prescelto;
 - d) garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva) per importi superiori a Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali;
 - e) termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
 - f) indicazione dei termini e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori;
 - g) l'obbligo per il concorrente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di

- sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- h) l'obbligo per il concorrente di dichiarare che l'offerta presentata tiene conto del costo del personale utilizzato per la realizzazione dell'intervento;
 - i) l'obbligo per il concorrente di dichiarare di aderire al Protocollo di Legalità di cui all'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa;
 - j) l'obbligo per il concorrente di dichiarare e di rispettare quanto previsto all'articolo 1, comma 17 del decreto legislativo 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
 - k) l'impegno di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito alla tracciabilità dei flussi;
 - l) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - n) la misura delle penali in conformità alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici;
 - o) le indicazioni dei termini e le modalità di pagamento;
 - p) lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto (se predisposti);
 - q) il codice identificativo gare (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza;
 - r) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici qualora l'importo a base di gara è pari o superiore a Euro 150.000.00 al netto degli oneri fiscali;
 - s) obbligo per l'operatore economico, in caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale, le parti che ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di know-how;
 - t) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub affidare a terzi;
 - u) l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali e know-how;
 - v) l'eventuale opzione di utilizzo del ribasso d'asta, previa autorizzazione della Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 10

(Procedura negoziata con affidamento diretto)

1. Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (limite d'importo che di volta in volta sarà adeguato automaticamente in funzione delle disposizioni normative proposte dal legislatore) al netto degli oneri fiscali, si può procedere con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, previa determina di autorizzazione del Dirigente dell'Area Agraria o Tecnica dell'Ente, ad altro terzo operatore economico, previa comunque indagine di mercato acquisendo, di norma, almeno tre preventivi anche a mezzo fax, fatti salvi i casi di urgenza e/o specificità della fornitura del bene e/o del servizio da acquisire.
2. In deroga al precedente comma è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, senza l'acquisizione dei tre preventivi previsti sino all'importo complessivo di Euro 6.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale tipologia di affidamento, dovrà essere comunque formalizzata con apposito atto di determina del Dirigente dell'Area Agraria o Tecnica dell'Ente, nella quale dovrà anche essere prevista l'automatico pagamento del relativo importo affidato, previa liquidazione di avvenuta e regolare esecuzione apposta sul documento fiscale, da parte del Responsabile del Procedimento.
3. Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con

un operatore economico, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità *e/o* particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o dimercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
 - b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.
4. Si precisa che per importi per forniture di beni *e/o* servizi pari *e/o* inferiori Euro 20.000,00, è consentita l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 11

(Requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo complessivo pari o inferiore a Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38, comma 1 e 39, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 29 Dicembre 2000, n. 445.
2. Per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 oltre agli oneri fiscali, gli Operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire.

ARTICOLO 12

(Scelta del contraente)

1. Qualora non si proceda ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, la scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:
 - a) in base al prezzo più basso, mediante indicazione del massimo ribasso percentuale, qualora i lavori siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 118 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e verrà esaminata da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di nomina di commissari esterni, ove presente una carenza delle figure professionali richieste, il/i commissario/i nominati dovranno produrre un'auto certificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445, di incompatibilità *e/o* inconfiribilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
2. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici, composta di norma da almeno tre funzionari competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa delibera del Commissario Straordinario.
3. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sono effettuate da una Commissione giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con determina dirigenziale.
4. Inoltre, sia nell'ipotesi di cui al comma 2. che al comma 3. del presente articolo, nella determina dirigenziale di nomina componenti la Commissione di gara, dovrà essere indicato e nominato un funzionario con funzioni di Responsabile delle verifiche accreditato presso

l'AVCpass.

5. Si può dare corso all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta qualora sia ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione appaltante. È, comunque, facoltà del Responsabile del Procedimento valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. Per i lavori con procedura negoziata con affidamento diretto di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, nella scelta del contraente non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 86, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.
7. L'aggiudicazione provvisoria viene sempre ratificata con verbale di apertura buste e/o di gara, anche se informale, viene trasmessa al Dirigente dell'Area dell'Ente che provvederà con apposito atto all'aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 13

(Garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva, previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto dell'affidabilità del contraente, dell'importo contrattuale e della tipologia dei lavori da eseguire.
2. Per i lavori di importo superiore a Euro 40.000,00 e fino a Euro 150.000,00, è fatto obbligo della presentazione della cauzione definitiva occorrente per la consequenziale stipula del contratto.
3. Per i lavori di importo superiori a Euro 150.000,00 le garanzie saranno prestate ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 123 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5ottobre2010, n. 207 e nei modi previsti dall'articolo 75 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 14

(Revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma1 del codice civile.

ARTICOLO 15

(Perizia di varianti e suppletive)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del presente Regolamento, possono essere redatte perizie di varianti e/o suppletive così per come previsto dall'articolo 132, del Codice dei Contratti Pubblici e con le modalità contenute nell'articolo 161, del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5ottobre2010, n. 207.

ARTICOLO 16

(Forme di contratto)

1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
 - a) per importi inferiori ad Euro 40.000,00, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e/o della prestazione;
 - b) accettazione, ove presente, del capitolato e/o del computo metrico estimativo, con sottoscrizione degli elaborati;

- c) per importi pari e/o superiori ad Euro 40.000,00, mediante stipula di apposito contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata.
2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto deve, di norma, riportare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di esecuzione dei lavori;
 - e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore;
 - h) il capitolato tecnico (se eventualmente predisposto).
3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 17 (Piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ove previsto, va redatto il piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti Pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ess.mm.ii..

ARTICOLO 18 (Lavori di urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale redatto dal Dirigente dell'Area competente o dal tecnico incaricato, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.
2. Il verbale, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, verrà trasmesso all'Amministrazione per la consequenziale adozione dell'atto deliberativo di autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 19 (Lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento provvede alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 18 del presente regolamento e dall'immediata esecuzione dei lavori o, comunque, a tutto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizi o alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento.
3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'operatore economico affidatario.
4. Il Responsabile del Procedimento compila, entro il termine di dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Amministrazione per la consequenziale approvazione e copertura della spesa.
5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il Responsabile del Procedimento provvede

all'immediata sospensione dei lavori e dalla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 20

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal Responsabile del Procedimento, se nominato, dal Direttore dei Lavori nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture e previa verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia;
 - b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.
2. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto di liquidazione sulle fatture da parte del Responsabile del Procedimento, se nominato, dal Direttore dei Lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato e previa verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia, che comunque potrà essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, semprechè l'importo dei lavori sia inferiore ad Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 21

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal Responsabile del procedimento, se nominato, dal Direttore dei Lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su prestazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione e previa verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.
2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dagli articoli 203-210 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 22

(Certificato di regolare esecuzione dei lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, è attestata dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto di liquidazione sulla fattura.
2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori e dovrà essere formalmente

approvato dalla Stazione appaltante.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 23

(Commissioni di gara e/o di apertura buste offerte)

1. Le Commissioni di gara e/o di apertura buste offerte interne per lavori, forniture e servizi vengono nominate con determina del Direttore Generale dell'Ente, dopo la scadenza del giorno fissato per la presentazione delle offerte.
2. I componenti le commissioni interne vengono nominati con determina dirigenziale in numero dispari (tre) e sono composte da funzionari consortili di cui uno con funzioni di presidente e un'altro con funzioni di segretario verbalizzante.
Gli stessi possono essere individuati, sotto indicazione del Responsabile del Procedimento, come Responsabili delle verifiche e accreditati presso l'AVCpass.
3. Ai componenti spetta un compenso quale indennità di funzione che qui di seguito viene indicato:

a) per importi pari o inferiori ad Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali:

Presidente	Euro 50,00
Componente	Euro 25,00
Segretario verbalizzante	Euro 25,00

b) per importi superiori ad Euro 40.000,00 al netto degli onerifi scali e fino ad Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali:

Presidente	Euro 100,00
Componente	Euro 50,00
Segretario verbalizzante	Euro 50,00

c) per importi superiori ad Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali e fino a Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali:

Presidente	Euro 200,00
Componente	Euro 100,00
Segretario verbalizzante	Euro 100,00

d) per importi superiori a Euro 500.000,00:

Presidente	Euro 400,00
Componente	Euro 200,00
Segretario verbalizzante	Euro 200,00

4. Gli importi di cui sopra si intendono al netto delle ritenute di legge e vengono erogati per ogni singola seduta di gara.

ARTICOLO 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso adottata dall'organo consortile deputato e previa acquisizione del relativo parere di legittimità rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica - e sarà pubblicato sul sito web dell'Ente,

all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente", istituita ai sensi delle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (D.Lgs. 6 novembre 2012, n. 190).

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.